



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 e-mail: mbic857004@istruzione.it ; mbic857004@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.MBIC857004 Cod. Fisc. 83010500151

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

CON INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Approvato dal Consiglio d'istituto in data 03/11/2025)

Art. 1

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano.

Art. 2

Agli alunni che non ottemperano ai doveri di cui all'art. 3 del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 e integrato dalla nota del 31 luglio 2008 sono inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

a	richiamo verbale
b	richiamo scritto sul diario
c	richiamo scritto sul registro di classe
d	ritiro immediato di oggetti estranei all'attività scolastica
e	ritiro immediato di dispositivi mobili utilizzati in modo improprio
f	convocazione consiglio di classe straordinario per ratifica sanzioni disciplinari
g	allontanamento dal servizio mensa
h	esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione
i	allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni
l	allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
m	allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
n	allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
o	esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione – “provvedimento salta gita” in presenza di tre note disciplinari. Gli alunni BES saranno valutati caso per caso.

Art. 3

Per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per assenze ingiustificate, si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.2.

Per comportamenti non responsabili, precedentemente sanzionati, che possono recare grave pregiudizio allo svolgimento delle attività scolastiche, si applica la sanzione di cui alla lettera g), h), i).

Si applicano le sanzioni ai punti f), g), h), i), l) per situazioni in cui si ravvisa mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; tipologie persecutorie qualificate che rientrano nel **bullismo** (quali la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima); comportamenti scorretti e non coerenti con i principi sanciti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inosservanze delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'istituto; utilizzo scorretto delle strutture, delle apparecchiature e dei sussidi didattici; danni al patrimonio della scuola; carenza di responsabilità che compromette la pulizia e l'ordine dell'ambiente scolastico e l'obbligo di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;

Per comportamenti da considerarsi tipologie persecutorie qualificate che rientrano nel **cyberbullismo**, quali:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali social, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e loro successiva pubblicazione on-line o diffusione sui social;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017*;

si applicano le sanzioni previste dal regolamento sull'uso dello smartphone (allegato al presente Regolamento). Resta inteso che tali sanzioni saranno applicate esclusivamente nel caso in cui sussistano chiare evidenze che gli episodi in questione si siano verificati all'interno della scuola. Qualora la scuola venisse a conoscenza di episodi avvenuti all'esterno, comunicherà la situazione alla famiglia perché si faccia carico della questione con interventi educativi.

Per comportamenti connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di smartphone o di altri dispositivi mobili si applicano le sanzioni previste dal *Regolamento sull'uso dello smartphone a scuola* (allegato al presente regolamento di cui fa parte).

Per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per offese alla morale, alla religione e all'istituzione scolastica, si applicano le sanzioni di cui alla lettera i).

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, si applicano le sanzioni di cui alle lettere l), m), n).

La sanzione applicata sarà in tutti i casi graduale e proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa.

Art. 4

A partire dall'anno scolastico 2020/21 nell'Istituto è stato introdotto l'utilizzo della piattaforma *Google Workspace* che consente la condivisione di materiali multimediali a supporto della didattica ordinaria. Questo strumento permette inoltre una efficace realizzazione della Didattica digitale, nel caso di una nuova sospensione delle lezioni in presenza.

Con riferimento al *Regolamento d'uso della piattaforma Google Workspace*, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2020 si ricordano in questa sede le più importanti norme di comportamento:

- le credenziali di accesso non possono per nessun motivo essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi;
- l'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account;
- l'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali riservati;
- l'utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi e i regolamenti di Istituto vigenti.

La violazione delle norme contenute nel *Regolamento* comporta una serie di sanzioni; per violazioni di entità lieve, legate a un uso improprio degli strumenti della *Google Workspace* si rimanda ai punti a), b), c), f) della tabella inclusa nell'art. 2.

Per quanto riguarda invece violazioni più serie e comportamenti online riconducibili al cyberbullismo (cfr. art 3 del presente documento), sono previste le sanzioni elencate ai punti f), i) e l). Nel caso di violazioni reiterate e/o tali da creare gravi danni morali e materiali a persone e all'immagine dell'Istituto sono previste le sanzioni individuate ai punti m), n).

Qualora la sospensione fosse comminata durante un periodo di chiusura delle scuole, l'alunno sarà escluso dalle lezioni online, ma sarà tenuto a svolgere attività asincrone alternative, da consegnare nei tempi stabiliti dal docente.

I Consigli di Interclasse della scuola primaria e i Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado si riservano di considerare le violazioni nell'uso della piattaforma Gsuite anche ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento.

Art. 5

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2 sono applicate dal singolo insegnante e/o dal Dirigente scolastico; quelle di cui alle lettere g), h), i) dal Consiglio di Classe; quelle di cui alle lettere l), m), n) dal Consiglio di Istituto.

Art. 6

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono impartite a conclusione di un procedimento che prevede: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 sono sempre comunicate alla famiglia dell'alunno. Al terzo richiamo scritto, finalizzato a correggere comportamenti scorretti di una certa gravità, i genitori dell'alunno verranno convocati da un docente o dal coordinatore a nome del Consiglio di Classe.

Le sanzioni di cui alle lettere g), h), i) vengono deliberate dal consiglio di classe e risultano a tutti gli effetti una sospensione dalle attività didattiche. Prima della delibera, l'alunno viene invitato dal consiglio di classe ad esporre le proprie ragioni. Le dichiarazioni dell'alunno vengono riportate a verbale o in relazione scritta da allegare agli atti del Consiglio di classe. Il consiglio di classe deve indicare anche il percorso educativo proposto per raggiungere le finalità di cui all'art. 1, comma 1. Comunica, inoltre, per iscritto ai genitori dell'alunno le delibere assunte, le motivazioni, il percorso educativo.

Le sanzioni di cui alle lettere i), l), m) vengono proposte per iscritto da un docente, dal consiglio di classe o dal Dirigente scolastico, seguendo le stesse procedure previste dal comma precedente e sono deliberate dal Consiglio d'istituto.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni deve essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma precedente.

In prima istanza, il Dirigente scolastico può adottare immediatamente un procedimento di allontanamento dalla scuola fino a tre giorni qualora si verifichino condizioni di urgenza e gravità.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Tale organo è composto da due rappresentanti dei genitori e da un docente designato dal Consiglio di istituto, esso è presieduto dal Dirigente scolastico; l'organo di garanzia interno alla scuola risulta, dunque, così composto: Dirigente scolastico, docente primo collaboratore del Dirigente scolastico, presidente e vicepresidente del Consiglio d'istituto.

L'organo di garanzia decide entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. L'organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro dell'organo stesso.

Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'organo di garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre docenti, da tre genitori e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma precedente è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine, il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere.